



Anno 2025

Determinazione n. 3

OGGETTO: **Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici per l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 ss.mm.ii., indette dal primo luglio 2024**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'***"Istituto Nazionale di Astrofisica"*** come ***"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici"***;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il ***"Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"***;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della ***"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"*** e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il ***"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"***;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite ***"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*** e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di ***"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"***;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la ***"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"***;



- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”**;
- VISTO** lo **“Statuto”** dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, entrato in vigore il 24 settembre 2018, come da ultimo modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura **“coordina [...] le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”**;
- VISTO** il **“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura **“[...] coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”**;
- VISTO** il **“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, “Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale” n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07 febbraio 2006;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”**, e che dispone tra l’altro che, qualora **“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”**;
- VISTO** il Decreto-legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente **“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”**, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006,



numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]”;*
- *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*
- *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
- *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, numero 190 e successive modificazioni ed



integrazioni, che contiene "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, contenente la **"Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;

VISTO il "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016", numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE", denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**;

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 e successive modifiche e integrazioni che contiene il **"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"** e, in particolare:

- *L'articolo 46, il quale prevede che "... sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:*
 - a) data e il luogo di nascita;*
 - b) residenza;*
 - c) cittadinanza;*
 - d) godimento dei diritti civili e politici;*
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
 - f) stato di famiglia;*
 - g) esistenza in vita;*



- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- l) appartenenza a ordini professionali;*
- m) titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) stato di disoccupazione;*
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) qualità di studente;*
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- cc) qualità di vivenza a carico;*
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;*
- *l'art. 47, il quale prevede che:*
 - “... 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*
 - 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.*
 - 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati*



nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà...";

- *l'art. 71, comma 1, il quale prevede che "... le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47...";*
- *l'art. 73, il quale prevede che "... Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi...";*
- *l'art. 75, il quale dispone che "... fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera...";*
- *l'art. 76, il quale dispone che:*
 - 1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*
 - 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
 - 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale...";*

VISTE

le Direttive dell'Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il "**Codice dei Contratti Pubblici**", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTE

le previsioni del decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 recante "**Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici**", di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36" (c.d. decreto "correttivo" del Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO

l'articolo 17, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:

- *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*



- *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*

VISTO

l'articolo 50, “**Procedure per l'affidamento**” comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: “[...] b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

VISTO

l'articolo 3 “**Definizioni delle procedure e degli strumenti**” dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui “nel codice si intende per [...] d) «**affidamento diretto**», *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;

VISTO

l'articolo 62, “**Aggregazioni e centralizzazione delle committenze**”, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: “*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*”;

VISTO

l'articolo 29, “**Regole applicabili alle comunicazioni**”, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui “*tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*”;



- VISTE** le disposizioni in tema di digitalizzazione di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36, che hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 secondo quanto disposto dall'articolo 225 dello stesso Decreto;
- VISTA** la Delibera ANAC del 20 giugno 2023, numero 262, adottata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, recante la disciplina sul *"funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini"*;
- VISTA** la Delibera ANAC del 13 dicembre 2023, numero 582, secondo cui *"va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)"*;
- VISTO** il Decreto del 4 aprile 2024, numero 593, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha conferito l'incarico di Presidente dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* al Professore **Roberto RAGAZZONI**;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2024 numero 12, rubricata *"Designazione del nuovo Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, con cui è stato designato quale Direttore dello *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, a decorrere dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**, il dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato con il Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta *"Struttura di Ricerca"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* del 1° agosto 2024, numero 26, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2024, numero 12, è stato nominato Direttore dello *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, a decorrere dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**, il Dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso lo *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* del 02 agosto 2024, numero 75, con la quale è stato conferito ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello *"Statuto"* dello *"Istituto Nazionale*



*di Astrofisica” attualmente in vigore, l’incarico di Direttore dello “Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna” al Dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta “**Struttura di Ricerca**”, con decorrenza dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**;*

VISTO

*l’articolo 52 “**Controllo sul possesso dei requisiti**” del Decreto Legislativo **31 marzo 2023, numero 36**, e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui: “1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.; 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”;*

VISTO

*l’articolo 229 secondo comma del Decreto Legislativo **31 marzo 2023, numero 36 e ss. mm. ii.**, secondo cui “le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.” e che, pertanto, è necessario svolgere i predetti controlli a campione con riferimento alle procedure indette a decorrere da tale data;*

VISTE

*le “**Linee Guida per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni**”, adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’“Istituto Nazionale di Astrofisica”, del 20 novembre del 2018, numero 103 ed, in particolare l’articolo 4 che disciplina le modalità del controllo a campione “(...) nella misura del 10% delle dichiarazioni sostitutive rese per ogni tipologia di procedimento concluso entro l’anno di riferimento” e l’articolo 7 che prevede la redazione di apposito verbale relativo alle operazioni svolte;*

RITENUTO

*che tali modalità possono essere dettagliate con apposito/ulteriore Regolamento e/o Determinazione Direttoriale dell’“**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e/o del Direttore dello “**Osservatorio di Astrofisica e Scienza**”*



dello Spazio di Bologna”;

ATTESA

pertanto, la necessità di individuare le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e ss. mm. ii., in attuazione delle sopracitate **Linee Guida**;

VISTA

la Determina Direttoriale 31 gennaio 2024 numero 24 recante “**Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici per l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nelle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36**” - a cui per tutto quanto non disciplinato dal presente provvedimento si rinvia - con la quale:

- sono state individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’art. 52 del citato decreto, in attuazione delle sopracitate Linee Guida;
- è stato individuato il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, nel Dott. Gianpaolo BELLINVIA, Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti, Patrimonio e Affari Generali;
- è stata nominata una Commissione per lo svolgimento delle operazioni di estrazione del campione e catalogazione delle dichiarazioni sostitutive, composta da:
 - la Dott.ssa Annalia PICCIONI, Responsabile amministrativa dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", con funzioni di Presidente;
 - il Dott. Gianpaolo BELLINVIA, Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti, Patrimonio e Affari Generali dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", con funzioni di componente e Responsabile del procedimento;
 - la Dott.ssa Gabriela GROSSI, Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", con funzioni di componente e segretario verbalizzante;
 - il Dott. Michele GATTI, Responsabile dell’Ufficio Segreteria, Protocollo, Archivio e Gestione dei flussi documentali presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", con funzioni di supplente;

VISTO

l’articolo 8 della Determina sopra citata, secondo cui: *“le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono immediatamente esecutive e si applicano alle procedure indette a partire dal primo luglio 2023. Le stesse inoltre hanno una validità annuale, che verrà automaticamente prorogata di*



anno in anno fino all'eventuale adozione di ulteriori determine e/o regolamenti /disciplinari":

CONSIDERATO che la dotazione organica, le competenze professionali dei funzionari dell'Ufficio Appalti, Contratti, Patrimonio e Affari Generali, la distribuzione del lavoro e delle mansioni consentono di diversificare il personale preposto alle operazioni di controllo *de quo*;

RITENUTO opportuno, pertanto, nominare un nuovo Responsabile del Procedimento e modificare la composizione della Commissione, come individuata nella citata Determina Direttoriale 31 gennaio 2024 numero 24;

DETERMINA

Articolo 1 di nominare "**Responsabile del Procedimento**", ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, il Dottore **Mattia BENINI**, in qualità di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", il quale accerta e garantisce il corretto e regolare svolgimento della procedura, nonché il rispetto di ogni sua fase, dei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 2 che le operazioni di estrazione del campione e catalogazione delle dichiarazioni sostitutive, con riferimento alle procedure indette a partire dal 01 luglio 2024, sono svolte da una commissione composta da tre membri e un supplente nominati come di seguito:

PICIONI Annalia	Responsabile amministrativa dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"	Presidente
BENINI Mattia	Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"	Componente (Responsabile del Procedimento)
SALZANO Chiara	Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"	Componente e Segretario verbalizzante



GATTI Michele	Responsabile dell'Ufficio Segreteria, Protocollo, Archivio e Gestione dei flussi documentali presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"	Supplente
----------------------	--	-----------

Articolo 3 che tutte le operazioni di controllo, del sorteggio del campione (relativo ad ogni anno solare, nella misura del 10% degli affidamenti, con arrotondamento all'unità superiore) ed il risultato delle verifiche effettuate, come disciplinate dal presente atto e dalla Determina Direttoriale 31 gennaio 2024 numero 24:

- saranno oggetto di appositi verbali (verbale di "apertura" e verbale di "chiusura");
- termineranno a seguito della ricezione dei riscontri richiesti con l'approvazione del verbale di chiusura.

Articolo 4 di rinviare, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, alla Determina Direttoriale 31 gennaio 2024 numero 24 nonché alle disposizioni previste dalle citate *Linee guida* adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 20 novembre del 2018, numero 103, dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 e ss.mm.ii, e dalla Legge 7 agosto 1990, numero 241, e ss.mm.ii.

Articolo 5 che le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono immediatamente esecutive e si applicano alle procedure indette a partire dal primo luglio 2024. Le stesse inoltre hanno una validità annuale, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno fino all'eventuale adozione di ulteriori determine e/o regolamenti /disciplinari.

Bologna, 14 gennaio 2025

Il Direttore di Struttura

Dott. Lorenzo Amati